



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Designato, Dott. Fabio Florini,

- A) Previa assegnazione allo scrivente della procedura in esame, letto il ricorso ora iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione **n. 5537 / 2021 VOL. (Sovr.)**, depositato in data 11/10/2021 da

ABONGWA NTEMNA DOMINIC nato a Yaoundè (Camerun) il
e **residente a Valsamoggia Castello di Serravalle (BO)** in via

- **C.F.**

- il quale ha chiesto di essere **ammesso alla**

Procedura di Sovraindebitamento per Liquidazione dei Beni, di cui all'art.14/ter Lg. 3/2012 (essendo rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Tarlazzi e Piero Bennasciutti del Foro di Bologna, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, ivi situato in via Barberia, n. 16)

B) vista la relazione particolareggiata redatta dal Collegio dei professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi – avv.ti Francesca FONTANESI, Sirte BESUTTI e Fulvia VENTURI (iscritti all'Ordine Forense in Bologna) – allegata al ricorso;

C) ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012) in quanto la richiedente :

- è debitore da qualificare come soggetto sovraindebitato, non fallibile, che non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) Lg. 3/2012 (ovvero, non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012; non ha fatto ricorso - nei precedenti 5 anni - ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012; non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012; inoltre ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale);
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5°, tutta la documentazione richiesta ;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;



D) ritenuto che non vi è – allo stato – ragione di fissare un’udienza di comparizione, atteso che per il procedimento in esame (di natura residuale, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento), ai fini della Liquidazione del Patrimonio disciplinato dall’art. 14/ter Lg. 3/2012 non si prevede alcuna fase di “omologazione”, (nonostante un evidente refuso del Legislatore, contenuto all’art.14/quinquies), ma la sola attività volta alla sua esecuzione, mentre il rinvio all’art. 10 co. 6° risulta viceversa diretto a regolare l’eventuale reclamo ;

E) Preso atto che i titolari della funzione di OCC vanno solitamente considerati come il soggetto collegialmente più idoneo al compito di Liquidatore, data la situazione qui prospettata .

P. Q. M.

1) Dichiara che il programma di Liquidazione dei Beni del debitore sovraindebitato richiedente – della durata di un quadriennio, in mancanza di prospettazioni alternative da parte di **ABONGWA NTEMNA DOMINIC** – ai sensi dell’art. 14/ter Lg. 3/2012 prevede :

*a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura “reale”; *d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati ; *e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti di rango preferenziale .

2) Dichiara sospesi gli interessi, ai sensi dell’art.14/ter co.ult., Lg. 3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi gli eventuali crediti assistiti da privilegio, pegno od ipoteca, nonché restando confermate le disposizioni previste dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2° e 3° c.civ;

3) Dispone che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell’art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa giuridica anteriore .



4) Dichiara che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012, con sospensione degli effetti riguardo sia le eventuali esecuzioni pendenti – anche presso terzi – e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso .

5) Dichiara che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione:

*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò nei limiti della somma annua di Eu*19mila* (nell'arco di 12 mesi, per una media mensile di 1.580 circa) nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza mensile – ogni eventuale eccedenza di volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che rientri nel patrimonio del sovraindebitato entro il prossimo quadriennio; *b) i beni impignorabili secondo legge; *c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente non idonei ad un utile realizzo ;

6) Dichiara che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinqies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiara che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinqies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore, per l'ipotesi della presenza di beni immobili destinati al relativo realizzo . .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 5837 / 2021 R.G. Vol.(Sovr.) – ai fini delle



attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

11) Nomina all'ufficio di Liquidatore il Collegio formato dagli avv.ti Francesca FONTANESI, Sirte BESUTTI e Fulvia VENTURI (iscritti all'Ordine Forense in Bologna) – autorizzando ad operare con poteri disgiunti, salvo diverso provvedimento del G.D. – disponendo che procedano a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandoli ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto ;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al nominato Collegio dei Liquidatori .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 19 ottobre 2021 .

Il Presidente - G.D.
dott. Fabio Florini

